



STUDI PER  
LE SCIENZE  
POLITICHE

9

I PROBLEMI  
DELL' INFORMAZIONE  
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI

STUDI IN ONORE DI  
VINCENZO CUFFARO

a cura di  
**MASSIMO  
D'AURIA**



Roma Tre PRESS  
2022



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Scienze Politiche



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Scienze Politiche

STUDI PER  
LE SCIENZE  
POLITICHE

9

I PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE  
NEL DIRITTO CIVILE, OGGI

STUDI IN ONORE  
DI VINCENZO CUFFARO

a cura di  
**Massimo D'Auria**



*Roma TrE-Press*

2022

La Collana editoriale “Studi per le Scienze Politiche” (“Collana Discipol”) è stata istituita con lo scopo di valorizzare le attività di studio e ricerca che caratterizzano le aree scientifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche. Con questa Collana si intende, inoltre, condividere e sostenere scientificamente il progetto di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l’uso del formato digitale in *open access*.

*Direzione della Collana:*

Emilia Fiandra

*Comitato scientifico della Collana:*

Francesco Antonelli, Università degli Studi Roma Tre; Jean Bernard Auby, Sciences Po, Paris; Giorgio Caravale, Università degli Studi Roma Tre; Lilia Cavallari, Università degli Studi Roma Tre; Francesca Di Lascio, Università degli Studi Roma Tre; Don H. Doyle, University of South Carolina; Emilia Fiandra, Università degli Studi Roma Tre; Daniele Fiorentino, Università degli Studi Roma Tre; Marc Lazar, Sciences Po, Paris; Cosimo Magazzino, Università degli Studi Roma Tre; Renato Moro, Università degli Studi Roma Tre; Leopoldo Nuti, Università degli Studi Roma Tre; Barbara Pisciotta, Università degli Studi Roma Tre ; Cecilia Reynaud, Università degli Studi Roma Tre; Massimo Siclari, Università degli Studi Roma Tre; Raffaele Torino, Università degli Studi Roma Tre.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, in data 15 aprile 2020.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

*Caratteri tipografici utilizzati:*

CeraBasic (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* Roma TrE-Press ©

Roma, dicembre 2022

ISBN: 979-12-5977-129-2

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest’opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale.



L’attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell’ambito della  
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

ANDREA ZOPPINI

*L'informazione come bene*

1.

Quando mi è stato proposto di scegliere un tema nell'ambito dei profili civilistici del diritto all'informazione, la mia scelta è ricaduta su uno dei miei temi "mancati", per utilizzare un'espressione cara a Pietro Rescigno.

In coincidenza con il mio esordio negli studi accademici fervevano le ricerche in materia di informazione e informatica. Io stesso mi sono dedicato, ormai trentadue anni fa, ad una ricerca sulla responsabilità connessa all'uso dell'intelligenza artificiale, pubblicata nel 1989 in una rivista giuridica francese e oggi riedita grazie alla cortesia dei colleghi più giovani che dirigono la Law Review del nostro dipartimento<sup>1</sup>.

Avevo allora pensato, facendo seguito all'idea dell'informazione come prodotto, di svolgere un'analisi dell'informazione come bene, una riflessione che mi pareva sollecitata proprio dalla ricerca di Vincenzo Cuffaro<sup>2</sup>. La mia ricerca sull'informazione come bene non si realizzò e mi dedicai ad altri temi, sollecitato – e gliene sono tutt'ora grato – dal mio Maestro che mi ammonì di non coltivare argomenti 'alla moda' ma di incerto respiro sistematico.

Riprendo oggi il tema attraverso la proposizione di un'idea che ho poi sviluppato in un saggio in materia di successione ereditaria nelle nuove proprietà<sup>3</sup> (e che ho in parte sviluppato in una relazione reggina in un convegno promosso da Gianni D'Amico).

---

<sup>1</sup> A. ZOPPINI, *Les Systèmes-Experts et la Responsabilité Civile*, in *Droit de l'informatique et des télécoms*, 1989, 1, p. 54 ss. e ried. in *Roma Tre Law Review*, 2020, p. 165 ss.

<sup>2</sup> V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1986.

<sup>3</sup> Il riferimento è ad A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 185 ss.

## 2.

Uno dei possibili modi per risolvere conflitti di interessi che vertono sull'informazione è quello di provare a iscrivere quest'ultima nella categoria dei beni, aggiudicando una *property in information*<sup>4</sup>, secondo una linea di tendenza che identifica nella proprietà lo strumento per remunerare i costi che la ricerca e l'aggregazione dell'informazione comportano<sup>5</sup>.

A voler percorrere coerentemente questa strada, si dovrebbe tuttavia superare l'obiezione che l'informazione, per quanto talora dotata di un rilevante valore patrimoniale, non definisce un bene in senso giuridico<sup>6</sup>, atteso che i beni a consumo non rivale e non esclusivo sono (come tali) entità insuscettibili di autonoma appropriazione<sup>7</sup>.

Evidenti sono, altresì, le ricadute in termini teorici e costruttivi, la prima e più significativa delle quali implica l'inversione del modello dominicale tradizionale<sup>8</sup>. Non è più il rapporto immediato con il bene e l'aspettativa della generale astensione che identifica e conchiude la pretesa di libertà del soggetto; sono, invece, i diritti vantati nei confronti della burocrazia statale o dell'organizzazione produttiva a definire la cifra più intima dello statuto giuridico della persona<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Si v. P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, in *Dalloz*, 1984, p. 97 ss., ma v. anche il volume collettaneo curato da J.-P. CHAMOIX, *L'appropriation de l'information*, Paris, 1985, *passim* e la tesi dottorale di H. CARVAIS ROSENBLATT, *L'information, aspects de droit privé*, Paris, 1991; cfr. E. DRAGON, *Etude sur le statut juridique de l'information*, in *Dalloz*, 1998, p. 7 ss.; E. MACKAAY, *La propriété est-elle en voie d'extinction?*, in ID. (ed.), *Nouvelles technologies et propriété*, Paris, 1991, p. 217 ss. Nella dottrina italiana v. A. NERVI, *La nozione giuridica dell'informazione e la disciplina del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 843 ss..

<sup>5</sup> A. ZOPPINI, *Privativa sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, in *Dir. inf.*, 1992, p. 895 ss.

<sup>6</sup> N. MALLET-POUJOL, *Appropriation de l'information: l'éternelle chimère*, in *Dalloz*, 1997, p. 330 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 438 ss.; ID., voce *Informazione (profili civilistici)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 823 ss.

<sup>7</sup> V. D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 339 ss. V. anche P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 326 ss.

<sup>8</sup> Cfr. U. BRECCIA, *I quarant'anni del terzo libro del codice civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 337 ss. V. anche L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 427 ss., p. 445 ss.; cfr. P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, p. 1 ss., in part. p. 5 ss.; ID., voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 254 ss.

<sup>9</sup> C. REICH, *The New Property*, in 74 *Yale Law Journal* 733 (1964).

Così come evidente appare il diverso modo di guardare e ricostruire il sistema dei rapporti tra privati, in cui possono ravvisarsi altrettanti segmenti della traiettoria che segna il ritorno «dal contratto allo status»<sup>10</sup>.

Un'altra area tematica - che ha conosciuto un autonomo svolgimento rispetto a quella appena delineata - si raccoglie sotto le insegne delle «nuove» proprietà e dei «nuovi» beni<sup>11</sup>: si tratta di un modo di guardare alle utilità economiche che aspirano a vestire la panoplia delle tutele proprietarie per garantire o preservare la scarsità e l'esclusiva<sup>12</sup>.

Il processo di reificazione<sup>13</sup> - che accompagna il proliferare delle pretese dominicali<sup>14</sup> - investe, da un lato, i beni 'pubblici' (nel senso più ristretto accolto dalla scienza economica), dall'altro, quelli che naturalisticamente sono indisponibili all'appropriazione esclusiva basata sull'apprensione materiale e il cui valore si radica essenzialmente in un'attività (sia essa attuale o compiuta) e nell'aspettativa di una remunerazione nei rapporti coi terzi<sup>15</sup>: ancora, la *commodification* reclama la disponibilità di risorse ritenute sinora fuori del commercio giuridico, come esemplarmente s'è detto per il corpo umano.

Che le «nuove proprietà» - una categoria destinata a raccogliere e accomunare fatti e valori eterogenei quali i servizi pubblici e l'informazione, i diritti della personalità e l'etere - costituiscano una nozione al più

<sup>10</sup>A tal punto che, secondo S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, cit., p. 201, lo status fa venire meno anche il concetto di classe; v. P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209 ss.; Il senso del ritorno «dal contratto allo status» è spiegato da P. RESCIGNO, *L'autonomia dei privati*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, Padova, 1968, p. 529 ss., ed ora in *Persona e comunità*, II (1967-1987), Padova, 1988, p. 422 ss.

<sup>11</sup>V. G. DE NOVA, B. INZITARI, G. TREMONTI, G. VISENTINI, *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991; A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1990, p. 36 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., pp. 15 ss., 53; Cfr. J.W. HARRIS, *Property Problems From Genes to Pensions Funds*, London-The Hague-Boston, 1998; M.J. TREBILCOCK, *The Limits of Freedom of Contract*, Cambridge (Mass.)-London, 1993, p. 23 ss.

<sup>12</sup>S. RODOTÀ, *Intorno alla proprietà. Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 223 ss., ed ora ne *Il terribile diritto*, cit., p. 444; analogamente, seppure in una diversa prospettiva, G. PUGLIESE, *Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 1137 ss., in part. p. 1146.

<sup>13</sup>Cfr. G. LUCAS, *Geschichte und Klassenbewusstsein* (1922), ove il problema della reificazione si pone essenzialmente in relazione al lavoro che è considerato attributo della cosa.

<sup>14</sup>«Toutes les branches du droit veulent avoir leur propriété» constata C. ATIAS, *Destins du droit de propriété. Ouverture del fascicolo di Droits*, 1985.

<sup>15</sup>Sul punto si rinvia al 43° vol. degli *Arch. phil. droit* (1999) dedicato al tema *Le droit et l'immatériel*, e v. almeno D. GUTMANN, *Du matériel et de l'immatériel dans le droit des biens*, ivi, p. 65 ss., e F. ZENATI, *L'immatériel et les choses*, ivi, p. 79 ss.

descrittiva, di per sé inidonea a proporre un attendibile criterio di selezione normativa, è affermazione sostanzialmente esatta ma che non necessita un immediato controllo<sup>16</sup>. E, allora, chi si accontenta di fermarsi ai dati formali del sistema, constata che il parlare di 'proprietà' si spiega esclusivamente per le «incrostazioni che il modello 'dominativo' ha lasciato nella lingua dei giuristi»<sup>17</sup>, volendosi con ciò indicare che l'interprete, per ragioni di utilità, è portato a pensare e riflettere sempre nella logica del diritto soggettivo assoluto per eccellenza, cioè del diritto di proprietà.

Più interessante è, invece, accertare le spinte socio-economiche che operano nell'«officina delle cose»<sup>18</sup> così come le strategie di politica del diritto che inducono a ravvisare nell'«appartenenza» una risposta efficiente ai processi di allocazione delle risorse scarse<sup>19</sup>.

Le «nuove proprietà» non vogliono solo rendere avvertiti del fatto che il patrimonio del singolo ha subito un'obiettiva trasformazione all'apparire di nuove forme di ricchezza<sup>20</sup>; esse stanno ancor di più a significare che si è spostato il baricentro della teoria dei beni dal valore d'uso al valore di scambio<sup>21</sup>, così come disvelano un legame profondo, ma che affiora con sempre più forte

<sup>16</sup> V. G. DE NOVA, *I nuovi beni come categoria giuridica*, in ID., B. INZITARI, G. TREMONTI, G. VISENTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, cit., p. 13 ss.; cfr. anche J.M. MOUSSERON, J. REYNARD, T. REVET, *De la propriété comme modèle*, in *Mélanges offerts à A. Colomer*, Paris, 1993, p. 281 ss., a p. 289.

<sup>17</sup> È questa in ultimo la spiegazione che nella prospettiva formalistica è più frequentemente prospettata, come avverte P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5-6 (1976-7), t. II, Milano, 1977, p. 861 ss., a p. 870.

<sup>18</sup> D. KLIPPEL, *Historische Wurzeln von Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte im 19. Jahrhundert*, in *ZNR*, 1982, p. 113 ss.; cfr. P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, cit., p. 22 ss.

<sup>19</sup> In questo senso v. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 255; cfr. A. GAMBARO, *La proprietà nel common law anglo-americano*, in A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO, *Property - Propriété - Eigentum*, Padova, 2002, p. 173. Cfr. anche U. MATTEI, *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 19 ss., in part. p. 34 ss.

<sup>20</sup> Si cfr. S. CRETNEY, *Law, Law Reform and the Family*, Oxford, 1998, in part. p. 271 ss.; P. CATALA, *La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 1966, p. 185 ss.; ID., *Couple et modernité: gestion et transmission du patrimoine*, in *Rép. Defrénois*, 1988, I, p. 977 ss..

<sup>21</sup> R. POUND, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 2ª ed. riv., New Haven, 1955, p. 133; v. anche J. COMMONS, *I fondamenti giuridici del capitalismo*, Bologna, 1981, p. 334. Cfr. F. GALGANO, *Le istituzioni della società postindustriale*, in ID., S. CASSESE, G. TREMONTI e T. TREU, *Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni*, Bologna, 1993, p. 13 ss., e ID., *Il contratto nella società post-industriale*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi*, cit., p. 339 ss.



evidenza, della proprietà con la persona e con le sue qualità ed attitudini<sup>22</sup>.

In questa logica, «è sembrato ovvio estendere la tutela di tipo proprietario a situazioni assimilabili per valore socio-economico alla proprietà o che addirittura avevano sopravanzato questa nella scala complessiva dei valori»<sup>23</sup>.

La ricerca di forme di tutela chiede, dunque, risposte alla proprietà per il fatto che essa costituisce l'archetipo e il paradigma del diritto che riceve la tutela più intensa dall'ordinamento<sup>24</sup>. Una soluzione che, se trasmette il senso tranquillante dell'adesione a scelte sistematicamente collaudate, ottunde, però, la carica problematica e innovativa sottesa al conflitto d'interessi che vuole governare<sup>25</sup>. E, soprattutto, mostra quanto lo schema proprietario tradizionale non sia più (*auto*)sufficiente nell'assicurare la funzione selettiva nell'accesso e nella fruizione delle risorse scarse<sup>26</sup>.

È, forse, il caso di avvertire che quella appena delineata definisce una prospettiva d'indagine, almeno nelle premesse, antitetica alla lezione pugliattiana sulle proprietà<sup>27</sup>. Quest'ultima è, infatti, una riflessione critica che si muove all'*interno* del paradigma proprietario: denunciare la 'crisi' della proprietà vuol dire essenzialmente rinunciare ad ipotizzare l'unità (del valore *anche* conoscitivo) del concetto astratto e d'un contenuto che si riteneva capace di compendiare ed esaurire l'essenza dell'istituto<sup>28</sup>. Il discorso sulle

<sup>22</sup> V. P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, cit., in part. p. 870; si cfr. R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e sui nuovi orizzonti del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 181 ss.

<sup>23</sup> Così S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 61; cfr. anche H. BURKERT, *Nouveaux objets ou nouveau droit. Une tentative de synthèse*, in AA.Vv., *Nouvelles technologies et propriété*, Paris, 1991, p. 209 ss.

<sup>24</sup> P. RESCIGNO, *Gli interessi e il diritto: qualificazione e tutela*, in *Persona e comunità*, cit., p. 161 ss.; U. BRECCIA, *I quarant'anni del terzo libro del codice civile*, cit., p. 360. Cfr. J.M. MOUSSERON, J. REYNARD, T. REVET, *De la propriété comme modèle*, cit., 1993, p. 281 ss.; U. MATTEI, *Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato*, cit., p. 34.

<sup>25</sup> Questa è esemplarmente la debolezza della proposta teorica di Reich, in quanto - come constata S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 49 s. - se accolta, finirebbe coll'irrigidire nel modello proprietario i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino; v. W. VAN ALSTYNE, *Cracks in "The New Property": Adjudicative Due Process in the Administrative State*, in 62 *Cornell Law Review* 445 (1977). V anche A. GAMBARO, *La proprietà nel common law anglo-americano*, cit., p. 172 ss.; ID., *Recensione a 'Dalle res alle new properties'*, cit., p. 652.

<sup>26</sup> P. BARCELLONA, *La metamorfosi della proprietà e l'autonomia del calcolo economico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 23; v. anche P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, cit., p. 870.

<sup>27</sup> S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera)*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, rist., Milano, 1964, p. 150 ss. Si tratta, tuttavia, d'uno schema critico che oggi S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 19, ritiene insufficiente; cfr. U. BRECCIA, *I quarant'anni del terzo libro del codice civile*, cit., p. 352 ss.

<sup>28</sup> S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., p. 438 ss.; cfr. G. ALPA, M. BESSONE, *Poteri dei privati*

«nuove» proprietà e sui «nuovi» beni mira, invece, a mettere in discussione gli schemi proprietari dall'esterno, in quanto non entra in questione l'univocità del modello di riferimento - che semmai ne esce confermato<sup>29</sup> -, ma la sua insufficienza e la necessità di «aprire» la categoria dei beni e di ampliare il raggio degli interessi giuridicamente tutelati<sup>30</sup>.

## 3.

Queste riflessioni, per quanto indispensabili a inquadrare l'ambito tematico all'interno del quale ci vediamo, appaiono tuttavia incapaci di proporre una lettura che a me paia condivisibile.

Mi sembra, infatti, più proficuo adottare un approccio di carattere funzionale: in tal senso mi sembra di poter dire che esistano una pluralità di regimi, tra loro non perfettamente sovrapponibili e orientati alla tutela di interessi diversi, che consentono la fruizione giuridica di risorse scarse.

In particolare, le utilità economiche non appropriabili in forma esclusiva entrano in processi di qualificazione giuridica non solo attraverso lo schema proprietario o attraverso l'oggetto del contratto, ma anche per il tramite di regimi differenti, quali ad esempio quelli relativi al possesso, al conferimento in società, alla successione ereditaria, all'esecuzione forzata, al fallimento, all'iscrivibilità in bilancio<sup>31</sup>. Dall'analisi delle norme che governano tali fenomeni emerge come si tratti di processi di qualificazione giuridica tra loro non sovrapponibili, in quanto governati da regole di natura eterogenea. Allo stesso tempo, tuttavia, questi costituiscono parte di una dinamica giuridica di tipo analogo, che consente a tali utilità di essere tutelate e trasferite.

Se si guarda al regime della successione ereditaria - il quale, non a caso, fa riferimento alle *sostanze* e non ai beni - ci si rende immediatamente conto, come risulta anche da una cospicua giurisprudenza non solo italiana,

e *statuto della proprietà*, Padova, 1980 e 1982.

<sup>29</sup> S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, cit., pp. 53 e 250, che ricorda R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e sui nuovi orizzonti del diritto civile*, cit., p. 181 ss.; cfr. B. SEEMANN, *Prominenz als Eigentum*, Baden-Baden, 1996, p. 219 ss.

<sup>30</sup> O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, pp. 357 ss. e 563 ss.; ID., *Dei beni*, in *Il codice civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger (artt. 810-821), Milano, 1999, p. 3 ss.; v. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., p. 438 ss.

<sup>31</sup> Cfr. H. FORKEL, *Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse*, in *Festschrift für L. Schnorr von Carolsfeld zum 70. Geburtstag 26. Januar 1973*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1972, p. 105 ss.; Con riferimento anche al conferimento in società v. G.B. PORTALE, *I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A. Profili critici*, Milano, 1974, p. 2 s.

ma anzi principalmente di altri ordinamenti, che quelle successorie sono regole che possono utilmente governare la trasmissione di diritti a sfruttare informazioni che, pur essendo prive del carattere dell'esclusività, possono avere un rilevante valore economico<sup>32</sup>.

Si pensi, anche al di fuori dei casi in cui l'informazione ha un valore economico in senso stretto, alle ipotesi in cui viene riconosciuto il diritto ad accedere alle informazioni riservate che erano parte integrante d'una relazione fiduciaria intercorrente tra un terzo e il *de cuius*, che solo quest'ultimo, ad esempio nella propria corrispondenza, poteva avere a disposizione<sup>33</sup>, o alla possibilità che un'informazione non brevettata del *de cuius* sia prima governata da una comunione ereditaria e poi oggetto di una disposizione. Si pensi, ancora, ai delicati interrogativi che possono sorgere con riguardo alla successione nelle informazioni personali, specie quando dal loro utilizzo derivano conseguenze di primaria rilevanza fino, ad esempio, a dimostrare l'incapacità del soggetto che ha testato. Qui il problema – se volessimo aprire una rapida parentesi – è, ad esempio, se alla successione nella cartella clinica del paziente si applichino le norme sulla successione legale o le norme particolari della successione speciale nei diritti della personalità<sup>34</sup>, così come ci si può chiedere se vi sia successione nel segreto professionale del medico, quando questi era a conoscenza di informazioni personali che avrebbero consentito di confermare o negare la capacità del testatore.

Carattere peculiare assume altresì la possibilità di ereditare informazioni 'privilegiate'<sup>35</sup>. Al riguardo, un indice sistematicamente significativo può trarsi dalle norme che consentono di trasmettere *mortis causa* la legittimazione a chiedere il rilascio del brevetto (artt. 18 e 27 l.i., ora artt. 63 e 118 c.p.i.)<sup>36</sup>; legittimazione che non si risolve solo nel diritto di chiedere il brevetto, o di 'rivendicare' l'invenzione (cfr. l'art. 27 l.i., ora art. 118 c.p.i.), ma anche di

<sup>32</sup> A. ZOPPINI, *Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, cit., p. 185 ss.

<sup>33</sup> Cfr. A. STEIN, *Sub § 1931*, in TH. SOERGEL, *Kommentar zum BGB*, vol. IX, *Erbrecht*, 12<sup>a</sup> ed., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1992, p. 86 ss. (*Rdn.* 45 ss.).

<sup>34</sup> E. BARILLÀ, C. CAPUTO, *Problemi applicativi della legge sulla privacy: il caso delle cartelle cliniche*, in *Pol. dir.*, 1998, p. 275 ss., in part. p. 286 s., testo e nota 22; G. MAROTZKE, *Sub § 1922*, in *Staudingers Kommentar zum BGB*, V, *Erbrecht*, 13a ed., Berlin, 1994, p. 176 s. (*Rdn.* 298).

<sup>35</sup> Su questa nozione, v. A. BARTALENA, *Commento agli artt. 180-187 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, Pisa, 1999, p. 17 ss., e ID., *L'abuso di informazioni privilegiate*, Milano, 1989, p. 117 ss.

<sup>36</sup> Su cui v. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, cit., pp. 128 s. e 135 s.; P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1968, pp. 201 e, segnatamente, 307 ss.

compiere atti dispositivi, così come di preservare il segreto<sup>37</sup>.

Dalla disciplina degli atti dispositivi che incidono sull'invenzione non brevettata - a prescindere, dunque, dal perfezionarsi della situazione di monopolio - è possibile argomentare, oltre all'ammissibilità d'un godimento diretto e di rapporti di scambio, anche l'idoneità delle informazioni privilegiate a formare oggetto di situazioni successorie<sup>38</sup>. Ciò in concreto significa che il diritto di sfruttare economicamente quelle informazioni è parte integrante del relitto, può essere oggetto della delazione testamentaria ovvero è amministrato dalla comunione ereditaria<sup>39</sup>; così come il valore economico è preservato in quanto ai coeredi è imposto l'obbligo di mantenere il segreto sia durante la comunione, sia successivamente al suo scioglimento<sup>40</sup>.

## 4.

Se modifichiamo il punto di osservazione prospettica, l'esperienza pratica ha conosciuto nella materia dell'impresa la cessione del ramo d'azienda, in cui beni organizzati dall'imprenditore possono essere costituiti - anche in via prevalente - da informazioni personali o commerciali. Il caso emblematico è dato dalla cessione del ramo d'azienda in cui l'oggetto del trasferimento è sostanzialmente uno schedario della clientela, rappresentando questo il dato di organizzazione che rileva quale presupposto dell'art. 2555 c.c. Così come pure, sempre nella materia commerciale, il tema del conferimento in società di informazioni riservate dimostra ancora una volta che non esiste un

<sup>37</sup> G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, cit., p. 80 s.; v. anche H. FORKEL, *Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse*, cit., in part. p. 110. Sulla validità del contratto che trasferisce il *know how* v. Cass. 20 gennaio 1992, n. 659, in *Giur. it.*, 1992, I, c. 1021 ss., annotata da CL. COSTA, *La validità del contratto di know-how: segretezza, novità e valutabilità patrimoniale*, ivi, c. 2187 ss.

<sup>38</sup> M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 650. Cfr. G. AULETTA, R. FRANCESCHELLI, D. RENDE, *Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca (artt. 2555-2642), Bologna-Roma, 1956, p. 242.

<sup>39</sup> Cfr. P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 263 ss.; G. IUDICA, *Impugnativa contrattuale e pluralità di interessati*, Padova, 1973, p. 207.

<sup>40</sup> Espressamente P. GRECO, P. VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, cit., p. 265; v. anche G.E. COLOMBO, *L'azienda*, in *Tratt. dir. comm. e di diritto pubbl. dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. III, *L'azienda e il mercato*, Padova, 1978, p. 185.

filtro univoco nella circolazione, selezione e acquisizione di beni<sup>41</sup>: quando si discute di beni conferibili in società emergono problematiche specifiche che non sono risolvibili appellandosi a una nozione univoca di bene, dovendosi invece far riferimento specificamente alla funzione del bene conferibile con riguardo al diritto delle società, vedere se questo conferimento è coerente con la funzione del capitale sociale e trarre delle conseguenze.

Anche nella disciplina fallimentare – al fianco di quella successoria e della normativa commerciale – è possibile riscontrare la presenza di speciali processi di qualificazione di utilità economiche non appropriabili nelle forme classiche del diritto dominicale.

In particolare, il possesso di informazioni riservate non brevettabili, potendo giungere a rappresentare cospicua parte dell'attivo dell'impresa, si traduce in un insieme di obblighi negativi<sup>42</sup> – di non rivelare le informazioni – e positivi<sup>43</sup> – di trasmettere le informazioni medesime – gravanti in capo al soggetto che diviene assegnatario del compendio aziendale. La questione è divenuta oggetto di una delle vicende al momento più note in materia di procedure concorsuali alternative al fallimento, ove le informazioni riservate attenevano alle modalità di cottura di un prosciutto cotto. Non ritenute brevettabili, tali informazioni sono state considerate un *know how* aziendale che, in ragione del considerevole valore che esso è in grado di rivestire, non può non costituire parte della massa ereditaria ed essere così amministrato, gestito ed eventualmente trasferito nell'interesse dei creditori.

Un altro elemento significativo che può trarsi dalla materia fallimentare – la quale si caratterizza per la sua capacità di fungere efficacemente da filtro nella apposizione di valori – è costituita dalle ditte patronimiche, ossia dei casi in cui alcune informazioni inerenti all'imprenditore sono utilizzate nell'identificazione dei segni distintivi dell'impresa medesima.

Come potrebbe dimostrarsi fornendo ulteriori esempi, successione ereditaria, fallimento, iscrizione in bilancio e esecuzione forzata governano con le proprie regole il trasferimento dell'informazione e assicurano di preservare il suo valore attraverso regimi giuridici peculiari.

<sup>41</sup> Nel senso della conferibilità in società dei segreti industriali non protetti e del *know-how* v. G. OLIVIERI, *I conferimenti in natura nelle società per azioni*, Padova, 1989, p. 282 ss.; M. MIOLA, *I conferimenti in natura*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, pp. 43, 56, 109 ss.

<sup>42</sup> Cfr. S. PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, in part. p. 184 (e anche voce *Conoscenza*, in *Enc. del dir.*, IX, Milano, 1961, p. 121 ss.); A. FALZEA, *I fatti di conoscenza*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, vol. I, t. 1, Milano, 1978, p. 531 ss.

<sup>43</sup> V. SCALISI, *Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare*, in S. MAZZAMUTO e G. TERRANOVA (a cura di), *L'intermediazione mobiliare. Studi in memoria di A. Maisano*, Napoli, 1993, p. 65 ss., a p. 74.

Provo a svolgere una conclusione di politica del diritto e mi aiuta, in questo senso, un libro di Andrey Miroshnichenko divenuto ormai un *must* di riferimento nel dibattito mondiale sul tema dell'informazione come bene, intitolato "*Postjournalism and the death of newspapers*"<sup>44</sup>.

Nel saggio è fornita ampia testimonianza del radicale mutamento del modello attraverso cui l'informazione è messa in circolazione al fine di produrre profitto.

Tradizionalmente – ed è questo il quadro da cui prendeva le mosse il volume di Vincenzo Cuffaro del 1986<sup>45</sup> – gli strumenti di informazione di massa effettuavano due gradi operazioni: conquistavano un mercato vendendo informazioni e vendevano quel mercato ai soggetti che acquistavano gli spazi pubblicitari. Il rapporto, in termini di valore, tra questi due mercati – si legge nel volume di Miroshnichenko – era all'incirca il seguente: il 30% dei proventi veniva generato dalla vendita dei giornali in forma cartacea, mentre il 70% circa proveniva invece da chi acquistava la pubblicità sui giornali. Tale schema, che sollecitava una struttura proprietaria sulle informazioni, è venuto completamente meno, in quanto oggi gli utenti sono abituati a non pagare le notizie e a riceverle, invece, gratuitamente. Ciò che le persone sono normalmente interessate ad acquistare sono le letture critiche della realtà.

Un secondo aspetto degno di nota è che la pubblicità non è più veicolata secondo lo stesso schema, in quanto in rete ciò avviene secondo tecniche di accentuata personalizzazione, dimodoché chiunque, grazie alla raccolta di dati, è in grado di canalizzare messaggi promozionali personalizzati, direttamente rapportati alle ricerche effettuate dall'utente.

Il mercato spinge fortemente, dunque, per un modello non proprietario dell'informazione<sup>46</sup>, mentre ciò che si acquista in questa ideale Terza Generazione di massa è il "contenuto critico" della notizia.

<sup>44</sup> A. MIROSHNICHENKO, *Postjournalism and the Death of Newspapers. The media after Trump: manufacturing anger and polarization*, Toronto, 2020.

<sup>45</sup> V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, cit.

<sup>46</sup> Cfr. P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, cit.; C. REICH, *The new property*, cit.; G. AMATO, *L'interesse pubblico e le attività economiche private*, in *Pol. dir.*, 1970, p. 448 ss.